



GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDBIA  
ASSESSORATO AL COORDINAMENTO PER IL TERRITORIO  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO



DELIBERAZIONE N. IV/

**22768**

SEDUTA DEL

**31 LUG. 1987**

Presidente: ~~Bruno TABACCI~~ **UGO FINETTI**

Presenti gli Assessori regionali:

~~Ugo FINETTI~~ Vice-Presidente

Claudio BONFANTI

Andrea CAVALLI

Michele COLUCCI

Carlo COMINI

~~Mario FAPPANI~~ **ASSENTE GIUSTIFICATO**

~~Luciano FORCELLINI~~ **ASSENTE GIUSTIFICATO**

Serafino GENEROSO

Emidio Ettore ISACCHINI

Giancarlo MAGENTA

Maurizio RICOTTI

Francesco RIVOLTA

~~Giovanni RUFFINI~~ **ASSENTE GIUSTIFICATO**

~~Antonio SIMONE~~ **ASSENTE GIUSTIFICATO**

Giovanni VERGA

Luigi VERTEMATI

Con l'assistenza del Segretario: Giuseppe DI GIUGNO


Su proposta dell'Assessore:

**AL COORDINAMENTO PER IL TERRITORIO**

OGGETTO: Comune di LOMAZZO (CO)  
Approvazione del Piano Regolatore Generale,  
Modificato d'ufficio.  
Deliberazione consiliare n. 740 del 12.11.1984.

ESECUTIVA  
COMMISSIONE DI CONTROLLO  
N° 10042 del - 8 SET. 1987

10095



VISTA la domanda n. 3289 del 17.4.1986 con la quale il Sindaco del Comune di LOMAZZO (CO) ha chiesto l'approvazione del Piano Regolatore Generale, redatto dal Dott. Ing. Riccardo Colombo;

VISTA la deliberazione consiliare n. 740 del 12.11.1984 con la quale il Comune ha adottato il progetto di Piano Regolatore Generale, a' sensi dell'art. 8 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione n. 12559 del 16.9.1986 con la quale la Giunta Regionale ha determinato di modificare d'ufficio il piano, a' sensi dell'art. 3 della legge 6 agosto 1967, n. 765, per le finalità precisate nella deliberazione suddetta;

VISTA la deliberazione consiliare n. 10 del 23.3.1987 con la quale il Comune ha formulato le proprie controdeduzioni alle modifiche proposte;

RITENUTO:

CHE il Comune è dotato di Regolamento Edilizio con Programma di Fabbricazione approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 938 del 25.11.1975;

CHE il procedimento seguito è regolare;

CHE il piano è corredato dalla prescritta documentazione;

CHE, a seguito della pubblicazione del piano, sono state presentate entro i termini di legge n. 76 osservazioni, rispettivamente da parte di: RE ANTONIETTA, 1); BASILICO COSIMO, 2); SAIBENE GIUSEPPINA, 3); ARRIGHI ITALO, 4); MARINONI E FOGLIANI, 5); F.LLI CORBELLA, 6); IMMOBILIARE LOMAZZO, 7); LOMBARDINI MIRELLA, 8); RAMPOLDI PASQUALE, 9); F.LLI CORTI, 10); PAROLO E Malfatti, 11); CORBELLA ANGELA, 12); MARINONI E BONSIGNORI, 13); CASTELLI MARIO, 14); CASTELLI FRANCESCO DI MARIO E C., 15); RAMPOLDI GIUSEPPINA, 16); TRE.CA, 17); MEIC, 18); IMPRESA CARBONCINI, 19); CARUGATI GIUSTO, 20); CATTANEO BRUNO E ROSA, 21); SOMAINI FRANCESCO, 22); PARENTI ANGELO, 23); CORBELLA ANGELO, 24); FIGINI BATTISTA, 25); REGOLA GIUSEPPE, 26); SORELLE FIGINI OMBRETTA E M. TERESA, 27); RAMPOLDI SALVATORE, 28); SAIBENE BRUNO E ARESI CATERINA, 29); MERIGO PAOLINA, 30); PARENTI VIRGINIO, 31); PARENTI GIUSEPPINA, 32); PARENTI ISIDORO E ILARIO, 33); MENEGUZZI E BONINI, 34); QUADRANTI MARIO, 35); MAZZOLA ARMANDO, 36); MAZZOLA ATTILIO E ENRICO, 37); F.LLI CORBELLA, 38); CERON GUGLIELMO ED ALTRI, 39); FAVILLA ELVIO, 40); FURINI PIO, 41); UBOLDI OSVALDO, 42); GHIRIMOLDI GIUSEPPE, 43); COLMEGNA GIULIANO, 44); VOLONTE' GIACOMO, 45); MARINONI AUGUSTO,

46); MARINONI AUGUSTO, 47); S.I.P., 48); RAMPOLDI E GUARNERI, 49); MONTI PINO, 50); SOMAINI BATTISTA ED ALTRI, 51); SOMAINI BATTISTA ED ALTRI, 52); SOMAINI BATTISTA ED ALTRI, 53); GRASSI LUIGIA, 54); FANZINI WALTER, 55); GUERRA NAZARENO, 56); CARUGATI FIORENZO, 57); EREDI DI CARUGATI CESARE, 58); ENAIP - ACLI CIMIANO TERZA, 59); GALLI CARLO, 60); RAMPOLDI PAOLO E ROSANGELA, 61); BALESTRINI ANTONIO, 62); BANFI ANGELO E NELSO, 63); GALLI DINO, 64); U.S.S.L. N. 9, 65); CORBELLA ROSA, 66); MARIANI ALESSANDRO, 67); SIRIGNANO ANTONIO, 68); VARI CITTADINI, 69); CGIL - CISL - UIL, 70); KRONOS, 71); CRUSCO GIUSEPPE, 72); BIANCHI EPIFANIO, 73); F.LLI DI NARDO, 74); VILLA BELISARIO, 75); BORGHI BERNARDINA, 76);

CHE, fuori termini legali, sono pervenute al Comune le osservazioni a firma di: LUNGHINI ALBERTO, 77); F.LLI VALENTINA E PAGANI GIUSEPPE, 78); PALMISANO GAETANO, 79); MARZORATI E MASSACCESI, 80); MANGIACAVALLI VIRGINIA E G. LUIGI, 81); UFFICIO TECNICO, 82); MARINONI AUGUSTO E LANZI VITTORIA, 83); GAGGIO GIOVANNI, 84); A.GI.TI., S.P.A., 85);

CHE il Comune ha formulato le proprie controdeduzioni alle osservazioni suddette ad esclusione dell'osservazione presentata dalla A.GI.TI. S.P.A., 85); con deliberazioni consiliari n. 12 del 14.2.1986 e n. 13 del 17.2.1986;

CHE con la deliberazione di controdeduzione alle modifiche proposte, il Comune ha ritenuto di poter concordare fondamentalmente con le argomentazioni adottate dalla Regione, significando tuttavia di non condividere quelle riferite allo stralcio della previsione viaria a nord dell'abitato adducendo come motivazione il fatto che la suddetta previsione viaria rappresenta il collegamento alternativo tra la S.P. Lomazzo Bizzarone e la S.P. Saronno Fino Mornasco e che la stessa previsione è stata concordata con il vicino Comune di Cadorago; inoltre si rileva che il percorso della nuova strada è stato studiato, dopo accurata verifica in loco, e non comporta lesioni all'ambiente, rimanendo ai margini della zona boscata, già interessata peraltro da un gasdotto SNAM e da una strada sterrata;

- inoltre il Comune chiede che la Regione stabilisca come norma l'area del P.A., all'interno del quale verrebbe a crearsi una zona agricola per effetto delle modifiche d'ufficio;

CHE in relazione alle predette controdeduzioni comunali le stesse sono da condividere con la precisazione che, con successiva variante da assoggettare alle procedure di legge, il Comune provvederà a classificare opportunamente l'ambito entro il quale, per effetto delle modifiche d'ufficio, si è venuta a creare una zona agricola;



CHE, le modifiche da apportare d'ufficio, con lo stesso provvedimento di approvazione e tenuto conto delle controdeduzioni comunali, sono pertanto le seguenti:

- vengono depennati e ricondotti alla destinazione del Piano Regolatore Generale adottato, gli ambiti perimetrati in tinta ed individuati con il n. 1, in quanto rappresentano modifiche all'azzonamento apportate impropriamente non essendo supportate da alcuna osservazione;

CONSIDERATO:

CHE i criteri programmatici del Piano Regolatore Generale appaiono, nel loro complesso, ammissibili tenuto conto della localizzazione geografica e delle caratteristiche ambientali del territorio comunale;

CHE nel piano di azzonamento, con le modifiche che si apportano con il presente provvedimento, le previsioni relative sia alla rete della viabilità che all'uso del territorio comunale, appaiono improntate a criteri tecnici e compositivi ammissibili, e ciò in relazione sia alle zone edificabili che a quelle soggette a vincolo di inedificabilità, in quanto la suddivisione in zone è stata studiata con aderenza alla situazione di fatto ed alla necessità ed opportunità di sviluppo, e che, in particolare, la ricettività del piano stesso è stata dimensionata in relazione alle esigenze di sviluppo, dimostrate in modo adeguato;

CHE le norme di attuazione del piano, appaiono sufficientemente precisate e rispondenti al carattere delle singole zone; e che, in particolare, con le predette modifiche, rientrano nei limiti definiti dal Ministero dei LL.PP. di concerto con quello dell'Interno con D.I. 2 aprile 1968, n. 1444, e che risultano rispettati gli standard urbanistici dell'art. 22 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51, nonché le disposizioni sulla protezione dei nastri stradali, stabilite con D.I. 1 aprile 1968, n. 1404;

CHE le modifiche di cui sopra perseguono ulteriori perfezionamenti del piano di azzonamento perché meglio possa adempiere alle finalità più sopra indicate; e che le stesse non comportano sostanziali innovazioni e non mutano i criteri d'impostazione del piano;

CHE lo strumento urbanistico risulta adeguato ai disposti della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51;

CHE, per quanto riguarda le osservazioni presentate, e pur non sussistendo l'obbligo giuridico per l'Amministrazione

zione di pronunciarsi su di esse, in quanto da assimilare a semplice denuncia, si ravvisa tuttavia opportuno prenderle in esame dal punto di vista dell'interesse generale, come apporto collaborativo dei cittadini al perfezionamento del piano;

CHE, a seguito di detto esame, le osservazioni suddette sono da decidere nei termini seguenti:

- a) sono da respingere, in conformità e nei termini delle decisioni comunali che la Regione fa proprie, le osservazioni presentate da: SAIBENE GIUSEPPINA, 3); MARINONI E FOGLIANI, 5); F.LLI CORBELLA, 6); IMMOBILIARE LOMAZZO, 7); LOMBARDINI MIRELLA, 8); PAROLO E MALFATTI, 11); MARINONI E BONSIGNORI, 13); CASTELLI MARIO, 14); CASTELLI FRANCESCO DI MARIO E C., 15); CARUGATI GIUSTO, 20); PARENTI ANGELO, 23); CORBELLA ANGELO, 24); FIGINI BATTISTA, 25); RAMPOLDI SALVATORE, 28); SAIBENE BRUNO E ARESI CATERINA, 29); MERIGO PAOLINA, 30); MENEGUZZI E BONINI, 34); QUADRANTI MARIO, 35); MAZZOLA ARMANDO, 36); F.LLI CORBELLA, 38); CERON GUGLIELMO ED ALTRI, 39); UBOLDI OSVALDO, 42); COLMEGNA GIULIANO, 44); VOLONTE' GIACOMO, 45); MARINONI AUGUSTO, 46); RAMPOLDI E GUARNERI, 49); SOMAINI BATTISTA ED ALTRI, 51); SOMAINI BATTISTA ED ALTRI, 52); SOMAINI BATTISTA ED ALTRI, 53); GRASSI LUIGIA, 54); FANZINI WALTER, 55); EREDI DI CARUGATI CESARE, 58); ENAIP - ACLI CIMIANO TERZA, 59); BALESTRINI ANTONIO, 62); GALLI DINO, 64); CORBELLA ROSA, 66); MARIANI ALESSANDRO, 67); SIRIGNANO ANTONIO, 68); VARI CITTADINI, 69); KRONOS, 71); CRUSCO GIUSEPPE, 72); BIANCHI EPIFANIO, 73); F.LLI DI NARDO, 74); VILLA BELISARIO, 75); MARZORATI E MASSACCESI, 80); MANGIACAVALLI VIRGINIA E G. LUIGI, 81);
- b) sono da accogliere, in conformità e nei termini delle decisioni comunali che la Regione fa proprie, le osservazioni presentate da: RE ANTONIETTA, 1); BASILICO COSIMO, 2); ARRIGHI ITALO, 4); F.LLI CORTI, 10); CORBELLA ANGELA, 12); RAMPOLDI GIUSEPPINA, 16); TRE.CA, 17); IMPRESA CARBONCINI, 19); SOMAINI FRANCESCO, 22); REGOLA GIUSEPPE, 26); SORELLE FIGINI OMBRETTA E M. TERESA, 27); PARENTI VIRGINIO, 31); PARENTI GIUSEPPINA, 32); PARENTI ISIDORO E ILARIO, 33); MAZZOLA ATTILIO E ENRICO, 37); FURINI PIO, 41); GHIRIMOLDI GIUSEPPE, 43); MARINONI AUGUSTO, 47); MONTI PINO, 50); GUERRA NAZARENO, 56); GALLI CARLO, 60); RAMPOLDI PAOLO E ROSANGELA, 61); U.S.S.L. N. 9, 65); BORGHI BERNARDINA, 76); F.LLI VALENTINA E PAGANI GIUSEPPE, 78); UFFICIO TECNICO, 82); MARINONI AUGUSTO E LANZI VITTORIA, 83); GAGGIO GIOVANNI, 84);



- c) sono da accogliere parzialmente, in conformità e nei termini delle decisioni comunali che la Regione fa proprie, le osservazioni presentate da: RAMPOLDI PASQUALE, 9); MEIC, 18); CATTANEO BRUNO E ROSA, 21); FAVILLA ELVIO, 40); CARUGATI FIORENZO, 57); BANFI ANGELO E NELSO, 63); CGIL - CISL - UIL, 70); LUNGHINI ALBERTO, 77); PALMISANO GAETANO, 79);
- d) é da accogliere, in difformità dalle controdeduzioni comunali, l'osservazione presentata dalla S.I.P., 48); nel senso che all'art. 34.1 a pag. 72, dopo la dizione "in Via Giovio", viene inserita la dizione "nonché l'area con relativo edificio in Via Manzoni angolo Via Giovane Italia", in quanto anch'esso centrale esistente e funzionante ed inoltre una diversa collocazione é da considerarsi non idonea per un impianto adibito a servizio telefonico peraltro disciplinato da apposita convenzione fra la SIP ed il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni;
- e) non dà luogo a provvedere l'osservazione presentata da A.GI.TI. S.P.A., 85), in quanto non controdedotta dal Comune poiché pervenuta ampiamente oltre i termini di legge;

SENTITO il Servizio Urbanistica Regionale, il quale si è espresso con relazione in data 27.8.1986;


VISTO: la legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni; il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8; le L.R. 6 giugno 1972, n. 14; 15 aprile, 1975, n. 51 e 12 marzo 1984, n. 14;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

#### D E L I B E R A

- di approvare il Piano Regolatore Generale del territorio del Comune di LOMAZZO (CO) modificato d'ufficio come sopra specificato;
- di decidere le osservazioni nel senso sopraindicato;
- di dare atto che, a' termini dell'art. 1 della L.R. 12 marzo 1984, n. 14 tutti gli ambiti assoggettati a pianificazione attuativa sono da considerare di competenza comunale poiché non ricorrono le condizioni di cui all'art. 5, I comma par. b), della predetta legge.

p.c.c.  
IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE  
F.TO FINETTI

IL SEGRETARIO  
F.TO DI GIUGNO